

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/425 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda la proroga dei periodi transitori per l'uso di determinati sistemi di aeromobili senza equipaggio nella categoria «aperta» e della data di applicazione per gli scenari standard per le operazioni eseguite entro e oltre la distanza di visibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione ⁽²⁾, i sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione ⁽³⁾ e che non sono costruiti da privati possono continuare a essere utilizzati nella categoria «aperta» a determinate condizioni operative limitate, qualora siano immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2023. A norma dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli UAS che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 possono continuare a essere utilizzati nella categoria «aperta» solo nel rispetto di determinate condizioni operative limitate per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2023.
- (2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, a decorrere dal 3 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare solamente dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione per operazioni conformi a uno dei due scenari standard descritti nell'allegato, appendice 1, del medesimo regolamento di esecuzione, vale a dire entro la distanza di visibilità al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente popolato o oltre la distanza di visibilità con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato.
- (3) Alcune delle norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS di classi dalla C0 alla C6 necessarie per operare nella categoria «aperta» o negli scenari standard, nonché l'identificazione remota diretta non sarebbero disponibili prima della metà del 2023. In assenza di tali norme armonizzate, ai fabbricanti di UAS sarebbe di fatto impedito di immettere sul mercato UAS conformi prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
- (4) È pertanto necessario prorogare le date di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 al fine di assicurare che le norme armonizzate relative agli UAS di classi dalla C0 alla C6 siano a disposizione dei produttori e degli operatori prima della scadenza di tali periodi. È inoltre necessario prorogare la data di applicazione dei due scenari standard di cui all'appendice 1 dell'allegato di tale regolamento di esecuzione al fine di garantire che tali norme armonizzate siano disponibili prima che gli Stati membri possano accettare dichiarazioni per operazioni conformi a tali scenari standard. Fino a quel momento gli Stati membri dovrebbero poter accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).

